

Accordo

**tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera
e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale
di Germania concernente i controlli svizzeri e tedeschi
in corso di viaggio sui treni sul percorso Basilea FFS–Lörrach**

Concluso il 15 giugno 2010
Entrato in vigore il 30 maggio 2011
(Stato 30 maggio 2011)

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l'articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961² tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. I controlli svizzeri e tedeschi possono essere effettuati sui treni in viaggio sul percorso Basilea FFS–Lörrach. In casi particolari, legati al controllo doganale, è possibile utilizzare un'altra stazione della Regio-S-Bahn al di fuori di tale percorso.
2. Il controllo si estende a tutte le persone che varcano il confine sui treni designati ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1, compresi i bagagli trasportati e, in generale, anche i bagagli registrati.

Art. 2

1. Per gli agenti dello Stato limitrofo, i treni designati ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 costituiscono, sulla parte del percorso di cui all'articolo 1 paragrafo 1 situata nel territorio della Confederazione Svizzera o della Repubblica federale di Germania, la zona ai sensi della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. Nelle stazioni del percorso di cui all'articolo 1 paragrafo 1, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere, sul marciapiede o nei locali della stazione messi a disposizione a tale scopo, le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sul treno. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali necessari è considerato zona.

RU 2011 3205

¹ Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² RS 0.631.252.913.690

3. Le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati possono essere ricondotti nello Stato limitrofo con uno dei treni successivi circolanti sul percorso di cui all'articolo 1 paragrafo 1.

4. Gli agenti dello Stato limitrofo possono ricondurre nello Stato limitrofo le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sul percorso di cui all'articolo 1 paragrafo 1 anche utilizzando il collegamento stradale più breve.

Art. 3

1. La Direzione delle dogane di Basilea nonché la competente autorità svizzera di polizia, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, designano, d'intesa con le imprese ferroviarie competenti nonché secondo la necessità e l'opportunità, i treni sui quali viene effettuato il controllo in corso di viaggio e disciplinano i dettagli.

2. Gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4

Con l'entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l'Accordo del 9 ottobre 1968³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il controllo su un treno in viaggio durante il percorso Basilea stazione Bad-Lörrach.

Art. 5

1. L'Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all'articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

2. L'Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il
Dipartimento federale delle finanze
della Confederazione Svizzera:

Rudolf Dietrich

Per il
Ministero federale delle finanze d'intesa
con il Ministero federale dell'interno
della Repubblica federale di Germania:

Hans-Joachim Stähr

³ [RU 1969 368]